

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. 80/2007

del 6 luglio 2007

**che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, di seguito «l'accordo», in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. 12/2007 del 27 aprile 2007 <sup>(1)</sup>.
- (2) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006, che modifica gli allegati I e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il firocoxib e il triclabendazolo <sup>(2)</sup>.
- (3) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam <sup>(3)</sup>.
- (4) Occorre integrare nell'accordo il regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la doramectina <sup>(4)</sup>,

DECIDE:

*Articolo 1*

Nell'allegato II dell'accordo, capitolo XIII, al punto 14 [regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio] vengono aggiunti i seguenti trattini:

- «— **32006 R 1729**: regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione, del 23 novembre 2006 (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6),
- **32006 R 1805**: regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 (GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 66),
- **32006 R 1831**: regolamento (CE) n. 1831/2006 della Commissione, del 13 dicembre 2006 (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 5).»

<sup>(1)</sup> GU L 209 del 9.8.2007, pag. 20.

<sup>(2)</sup> GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 343 dell'8.12.2006, pag. 66.

<sup>(4)</sup> GU L 354 del 14.12.2006, pag. 5.

*Articolo 2*

I testi dei regolamenti (CE) n. 1729/2006, (CE) n. 1805/2006 e (CE) n. 1831/2006 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

*Articolo 3*

La presente decisione entra in vigore il 7 luglio 2007, a condizione che tutte le notificazioni previste dall'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo siano pervenute al Comitato misto SEE (\*).

*Articolo 4*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 2007.

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

Stefán Haukur JÓHANNESSON

---

---

(\*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.